



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 48	di data 13/12/21

**Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 51/47 D.D. 06.12.2021 - L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTRATTI. INSTALLAZIONE COLONNINE PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE DI BICICLETTE ELETTRICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 7.000,00.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la propria determinazione n. 51/47 d.d. 06.12.2021 con la quale è stata approvata la perizia di spesa relativa all'installazione di colonnine per la ricarica e la manutenzione di biciclette elettriche, datata novembre 2021, redatta dal Servizio Edilizia pubblica che espone una spesa complessiva di euro 7.000,00 (iva compresa),

atteso che la determinazione sopra citata ha ricevuto visto sfavorevole da parte del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, in quanto era necessario motivare la diversa collocazione della installazione delle colonnine rispetto a quanto previsto nei documenti di programmazione e la redazione di una perizia di spesa, essendo detti lavori identificati come opera Pertanto si deve con il presente atto annullare la propria determinazione n. 51/47 d.d. 06.12.2021 provvedendo contestualmente ad approvare la perizia;

premesso che con deliberazione del Consiglio direttivo del Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano dell'Adige:

- 20.11.2019 n. 110 è stata approvata l'iniziativa di concessione ai Comuni consorziati di un contributo in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di colonnine per la ricarica di biciclette elettriche sui rispettivi territori comunali nell'importo massimo per ciascuno di essi fissato in euro 3.500,00 e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- 22.07.2020 n. 83 è stato approvato il "Piano mobilità elettrica", che ha previsto ulteriori somme da destinare alla concessione dei contributi sopra citati, stabilendo in euro 7.000,00 l'importo da concedere a ciascuno dei Comuni consorziati al 31.12.2019. Con detto provvedimento sono stati rideterminati al 30.06.2021 e al 30.09.2021 i termini, rispettivamente per la conclusione dei lavori in argomento e per la presentazione delle richieste di liquidazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio;
- 30.03.2021 n. 28 sono stati prorogati di un anno i termini stabiliti con la già citata deliberazione 22.07.2020 n. 83, stabilendo quindi il 30.06.2022 quale termine per la conclusione dell'attività di installazione delle colonnine per la ricarica di biciclette elettriche e il 30.09.2022 quale termine per la presentazione della rendicontazione finalizzata alla liquidazione del contributo;

rilevato che l'amministrazione comunale ha quindi deciso di accedere al contributo sopra menzionato;

dato atto che inizialmente era stata ipotizzata l'installazione di una sola colonnina

pagina 1/5

presso il Ponte S.Lorenzo, ma che in seguito a valutazioni più approfondite si è optato per l'installazione di due colonnine di ricarica, una presso gli uffici comunali di via Maccani e l'altra presso l'edificio comunale sito in via Maso Smalz. La loro collocazione risulterà funzionale sia al personale comunale, sia all'utenza esterna che si reca presso tali sedi, caratterizzate da ampi spazi esterni, collegamenti ai percorsi ciclabili e pedonali esistenti, situate nel quadrante Sud e nel quadrante Nord della città;

atteso che è quindi prevista la fornitura, il trasporto, montaggio e posa in opera di n.2 colonnine di ricarica e-bike a 230 Volt, comprensive di stazione costituita da attrezzatura meccanica atta a consentire la libera manutenzione della bicicletta da parte dell'utente (gonfiaggio, sostituzione della camera d'aria, rimozione di vibrazioni, regolazione dei deragliatori, dei freni, ecc.);

rilevato che per i lavori sopra riportati è stato deciso di predisporre una perizia di spesa, in quanto l'opera in oggetto è stata considerata non progettualizzabile poiché i dettagli dell'allacciamento elettrico e la specifica operatività della collocazione di queste colonnine, saranno valutate in seguito;

richiamata al riguardo la perizia di spesa datata novembre 2021, elaborata dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione, che espone una spesa di euro 7.000,00 (oneri inclusi), così suddivisa:

A) forniture e posa in opera

A1) forniture e posa in opera al netto degli oneri sicurezza	euro	5.473,86
--	------	----------

A2) oneri per la sicurezza di cui oneri per la sicurezza covid 19	euro	67,60
---	------	-------

sommano		euro	5.541,46
---------	--	------	----------

B) somme a disposizione dell'amministrazione

B1) imprevisti e arrotondamento	euro	105,86
---------------------------------	------	--------

B2) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1 (i.v.a. inclusa)	euro	133,56
--	------	--------

B3) i.v.a. 22% su A)	euro	1.219,12
----------------------	------	----------

sommano		euro	1.458,54
---------	--	------	----------

totale		euro	7.000,00
--------	--	------	----------

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. (per i lavori euro 150.000,00), da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

atteso che l'importo dei lavori della perizia in oggetto è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato;

rilevato che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di

indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;

atteso quindi che i presenti lavori verranno affidati in economia ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.p. 26/93 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

dato atto che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto inoltre che l'affidamento dei lavori come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

considerato che l'intervento di installazione delle colonnine si svolgerà in assenza di sovrapposizioni, non si rendono necessari la nomina del coordinatore per la sicurezza e la redazione del piano della sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Sarà altresì cura della sottoscritta Dirigente provvedere, nel caso di modificazioni che dovessero sopravvenire, alle incombenze necessarie per gli adempimenti progettuali ed esecutivi ai sensi della citata normativa;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di vietare il ricorso al subappalto in considerazione dell'esiguità dell'importo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

atteso che, stante l'assenza del Dirigente del Servizio fabbricati, la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, risulta delegato alla firma del presente atto, come

da decreto sindacale di data 26.07.2021 prot. n. 195717 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 24.11.2021 prot. n. 310257 e di data 09.12.2021 prot. n. 325775;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di annullare, per la motivazione citata in premessa, la propria determinazione n. 51/47 d.d. 06.12.2021;
2. di approvare, al fine di procedere con le attività collegate al contributo di cui in premessa, nel rispetto dei termini stabiliti, la perizia di spesa relativa all'installazione di colonnine per la ricarica e la manutenzione di biciclette elettriche, datata novembre 2021, redatta dal Servizio Edilizia pubblica e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione, che espone una spesa complessiva di euro 7.000,00 (iva compresa), come esposto in narrativa;
3. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto precisato in premessa;
4. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., considerato che l'installazione delle colonnine si svolgerà in assenza di sovrapposizioni, non è stata ravvisata la necessità di nominare il coordinatore per la sicurezza e di redigere il piano della sicurezza e coordinamento, ma che sarà altresì cura della sottoscritta Dirigente provvedere, nel caso di modificazioni che dovessero sopravvenire, alle incombenze necessarie per gli adempimenti progettuali ed esecutivi ai sensi della citata normativa;
5. di vietare, relativamente all'affidamento della prestazione in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni richiamate in premessa;

pagina 4/5

6. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
9. di prenotare la somma di euro 7.000,00 (oneri compresi) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021 e sarà oggetto di variazione di esigibilità in sede di riaccertamento ordinario;
11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D61B21006640004.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
Isabella Weber

Trento, addì 13/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 51/ 48

di data 13/12/21

**Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 51/47 D.D. 06.12.2021 - L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTRATTI. INSTALLAZIONE COLONNINE PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE DI BICICLETTE ELETTRICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 7.000,00.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	10052.02.07160	U.2.02.01.09.012	2703		653321	7.000,00	20092"B.I.M. - COLONNINE BICI ELETTRICH E	95585 (9074444 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 dicembre 2021